



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# **Disposizioni di vigilanza per le banche**

*Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013*





## **RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI**

**1° Aggiornamento del 6 maggio 2014 Parte Prima.** Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Capitolo 1 “Governo societario”.

**2° Aggiornamento del 21 maggio 2014 Parte Prima, Titolo I.** Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Capitolo 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Capitolo 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sezione I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sezione V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi.

**3° Aggiornamento del 27 maggio 2014.** Inserita una nuova Parte IV con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

**INDICE**

**INDICE**

INDICE

PREMESSA

**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

**PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV**

TITOLO I – CAPITOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione
2. Valutazioni della Banca d'Italia
3. Norme del TUF applicabili

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

SEZIONE IX - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI

- Allegato A
- Allegato B

TITOLO I – CAPITOLO 2 - GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II- GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo

SEZIONE III - POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE IV - STATUTI

1. Statuto della capogruppo

TITOLO I - CAPITOLO 3 - BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento

2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità
2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

SEZIONE VI - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

- Allegato A  
Allegato B

TITOLO I – CAPITOLO 4 - ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

- Allegato A  
Allegato B

TITOLO I - CAPITOLO 5 - SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI COMUNITARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi della Banca d'Italia
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO



1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
  2. Procedura per lo stabilimento e interventi
- Allegato A

**TITOLO I - CAPITOLO 6 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI  
DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

**SEZIONE II - PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari
2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento
3. Interventi della Banca d'Italia

**TITOLO II - CAPITOLO 1 - RISERVE DI CAPITALE**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

**SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE**

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

**SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA**

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

**SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII**

1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

**SEZIONE V - MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE**

1. Limiti alle distribuzioni
2. Piano di conservazione del capitale

**TITOLO III - CAPITOLO 1 - PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

**SEZIONE II - LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)**

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nell'ICAAP
3. Le fasi dell'ICAAP
4. Periodicità dell'ICAAP

5. Governo societario dell'ICAAP
6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

**SEZIONE III - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)**

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. Il sistema di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi
6. Cooperazione di vigilanza

Allegato A  
Allegato B  
Allegato C  
Allegato D

**TITOLO IV – CAPITOLO 1 - GOVERNO SOCIETARIO**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

**SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO**

1. Principi generali
2. Linee applicative

**SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI**

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

**SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI**

1. Principi generali
2. Linee applicative

**SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE**

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

**SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI**

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

**SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO**

1. Obblighi di informativa

**SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Disciplina transitoria

**PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR**

**CAPITOLO 1 - FONDI PROPRI**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

**SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale

SEZIONE VI - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Premessa
2. Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale
3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri
4. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale
5. Avviamento fiscalmente deducibile
6. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

CAPITOLO 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

CAPITOLO 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi.

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

CAPITOLO 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

CAPITOLO 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

**CAPITOLO 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

1. Premessa

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

**SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO**

1. Altre disposizioni
2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione
3. Requisiti organizzativi
4. Obblighi del cedente e del promotore
5. Fattore di ponderazione aggiuntivo

**CAPITOLO 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

**CAPITOLO 8 - RISCHIO OPERATIVO**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

**CAPITOLO 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

**CAPITOLO 10 - GRANDI ESPOSIZIONI**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

**SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO**

1. Gruppo di clienti connessi
2. Schemi di investimento
3. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

**SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI**

1. Regole organizzative in materia di grandi rischi
2. Provvedimenti della Banca d'Italia

**CAPITOLO 11 - LIQUIDITÀ**

**SEZIONE I - FONTI NORMATIVE**

**SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni sulla liquidità

CAPITOLO 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

CAPITOLO 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

CAPITOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A

**PARTE TERZA – ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE**

CAPITOLO 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

**SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI**

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

**SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY**

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

**SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO**

**SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA**

Allegato A

**PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI**

**CAPITOLO 1 - BANCOPOSTA**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

**SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER BANCOPOSTA**

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuorisede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche al Patrimonio Bancoposta

**SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI**

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

## PARTE QUARTA

### **DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI**

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

---

## PARTE QUARTA

### Capitolo 1

## BANCOPOSTA



Capitolo 1

**BANCOPOSTA**

*SEZIONE I*

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**1. Premessa**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2001, n. 144, disciplina, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario e le attività accessorie esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento, l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento e accessori. Il D.P.R. 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile. Il patrimonio destinato all'attività di bancoposta, separato dal patrimonio generale di Poste Italiane S.p.a., costituisce un compendio di beni e rapporti su cui i creditori particolari del Bancoposta hanno diritto di rivalersi in via esclusiva ed è, pertanto, il parametro di applicazione degli istituti prudenziali riferiti all'attività di bancoposta. L'assetto organizzativo e di governo societario del Bancoposta si ispira al principio dell'autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli.

Bancoposta svolge l'attività attraverso la rete degli sportelli postali e può svolgere attività fuori sede, insediare succursali all'estero e prestare servizi all'estero senza stabilimento di succursali, in conformità della legge e nel rispetto delle presenti disposizioni dettate a fini di sana e prudente gestione e di contenimento dei rischi dell'intermediario.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

---

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;
- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, che disciplina i servizi di bancoposta esercitabili da Poste Italiane S.p.A. (“D.P.R. bancoposta”);
- artt. 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-*bis*, 114-*ter*, da 115 a 120-*bis*, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all’attività di promozione e collocamento di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, da 126-*bis* a 128-*quater*, 129, 140, 144 e 145, del TUB, applicabili alle attività di bancoposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. bancoposta; resta ferma l’applicazione delle altre norme del TUB rilevanti in relazione ad altre attività e operazioni eventualmente svolte da Poste Italiane;
- art. 146 del TUB, relativo alle finalità della sorveglianza sul sistema dei pagamenti e ai relativi poteri della Banca d’Italia nei confronti, fra gli altri, dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento ovvero prestano servizi di pagamento;
- artt. 5, 6, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-*bis*, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-*ter*, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del TUF;
- art. 1, commi da 1097 a 1099, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, relativi all’investimento in titoli governativi dell’area euro e in altri titoli dei fondi raccolti presso la clientela privata da Poste italiane spa per attività di bancoposta e all’eliminazione del vincolo di versamento in conto corrente fruttifero presso il Ministero dell’economia;
- art. 2, commi da 17-*octies* a 17-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, concernente la costituzione e la disciplina del patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nelle parti e con le modalità indicate dalle presenti disposizioni.

Vengono altresì in rilievo:

- direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
- d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

- d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;
- d.lgs. 31 marzo 2011 n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.

### **3. Definizioni**

Ai fini del presente Capitolo, si intendono per:

- “*Bancoposta*”, le attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001 e le strutture organizzative separate istituite per il loro esercizio;
- “*Patrimonio Bancoposta*”, il patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2, commi 17-*octies* e ss., del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- “*Poste*”, la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
- “*Responsabile della funzione Bancoposta*”, il soggetto a cui sono attribuiti, nell'organizzazione del Patrimonio Bancoposta, compiti di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché l'esercizio dei poteri di gestione ordinaria del Bancoposta delegati dall'organo con funzione di gestione, qualora quest'ultimo sia diverso dal Responsabile;
- “*conto corrente postale*”, il conto corrente aperto presso Poste;
- “*assegno postale*”, l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 144/2001;
- “*vaglia postale*”, lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;
- “*bollettino di conto corrente postale*”, il modulo cartaceo o elettronico utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;
- “*risparmio postale*”, la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

I seguenti istituti prudenziali disciplinati dalle disposizioni richiamate nella Sezione III si applicano al Patrimonio Bancoposta su base individuale:

- fondi propri e requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (ivi incluse le tecniche di attenuazione del rischio), di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito, operativo, di mercato e di regolamento, e relative disposizioni transitorie;
- riserve di capitale;
- grandi esposizioni, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- partecipazioni detenibili, investimenti in immobili;
- processo di controllo prudenziale;
- informativa al pubblico;
- raccolta in titoli delle banche.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione delle medesime disposizioni su base consolidata al Patrimonio Bancoposta e alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Poste o da essa partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

## **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i termini dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo a Poste* (Sezione II, par. 5; termine: 60 giorni);
- *divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia* (Sezione II, par. 6.1: termine: 60 giorni);
- *divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari* (Sezione II, par. 6.2: termine: 60 giorni);
- *divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero* (Sezione II, par. 7, termine: 60 giorni);
- *autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta* (Sezione II, par. 8; termine: 90 giorni);
- *rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta* (Sezione II, par. 8; termine: 90 giorni).

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi è il Servizio Supervisione Bancaria 2.

**SEZIONE II**

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA**

**1. Attività di bancoposta**

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, TUB, e attività connesse e strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. *h-ter*) TUB;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi e attività di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b) c), *c-bis*), e) ed f) e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del TUF (1) (2), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. bancoposta, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. È conseguentemente vietato a Poste l'esercizio dell'attività bancaria. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito del Patrimonio Bancoposta possono essere detenute partecipazioni in imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività connesse e strumentali a quelle di Bancoposta.

**2. La separazione contabile**

In ottemperanza delle norme di legge, Poste tiene un sistema di contabilità separata in cui le operazioni rilevate nella contabilità generale sono distinte tra quelle afferenti al Patrimonio Bancoposta e quelle afferenti all'ulteriore operatività della società. L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

---

(1) Si tratta dei seguenti servizi e attività d'investimento: esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento con e senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti. Sono quindi esclusi i servizi di negoziazione per conto proprio, gestione di patrimoni su base individuale e gestione di servizi multilaterali di negoziazione. È fatta salva la possibilità di investire la raccolta effettuata per attività di bancoposta presso la clientela privata in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano (cfr. art. 1, comma 1097, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni – legge finanziaria 2007).

(2) Si tratta dei seguenti servizi accessori: custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; locazione di cassette di sicurezza; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; l'intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento. È esclusa la possibilità di concedere finanziamenti, ivi compresi quelli agli investitori in connessione con operazioni in strumenti finanziari.

Al Patrimonio Bancoposta sono imputati, oltre ai ricavi e ai costi a esso direttamente afferenti, anche gli oneri connessi alle attività svolte da Poste per la gestione del patrimonio destinato. L'imputazione di tali oneri deve essere effettuata secondo criteri che riflettano il reale contributo delle diverse gestioni al risultato del patrimonio destinato e della società nel suo complesso.

L'organo con funzione di controllo di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti disposizioni e ne dà conto nel rendiconto separato del Patrimonio Bancoposta.

### **3. La separazione patrimoniale**

Il Patrimonio Bancoposta è un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio delle attività di bancoposta, consistente nel complesso dei beni e rapporti giuridici afferenti a tali attività, giuridicamente separati dal patrimonio generale di Poste e da ogni altro patrimonio destinato. I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del medesimo sono determinati nella delibera assembleare costitutiva e negli eventuali regolamenti a essa allegati. Al Patrimonio Bancoposta si applicano le norme speciali di legge per esso dettate, le norme del codice civile ivi espressamente richiamate e le presenti disposizioni.

Come garanzia patrimoniale delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di bancoposta nonché presidio dei relativi rischi, il Patrimonio Bancoposta costituisce parametro di riferimento per l'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali e ai limiti prudenziali a fronte di determinate tipologie di rischio nonché all'adeguatezza del capitale interno a fronte di tutte le tipologie di rischio.

Rientrano nel Patrimonio Bancoposta i beni e rapporti giuridici (attività e passività) appartenenti alle categorie individuate nella delibera costitutiva, in conformità delle previsioni di legge (3); considerata la natura dinamica dell'attività finanziaria svolta, sono inclusi i beni e rapporti giuridici acquisiti nello svolgimento dell'attività di bancoposta.

I fondi propri del Patrimonio Bancoposta, utili a formare il patrimonio a fini di vigilanza, sono costituiti da:

- la riserva di utili patrimonializzati creata all'atto della destinazione patrimoniale;
- gli utili di Poste attribuiti al Patrimonio Bancoposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- gli ulteriori apporti effettuati da Poste (4) che rispettino i requisiti di computabilità nei fondi propri.

Poste assicura il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza e la copertura del profilo di rischio complessivo riveniente dall'attività di Bancoposta nelle deliberazioni concernenti l'attribuzione degli utili e, se necessario, mediante ulteriori apporti obbligatori.

---

(3) Deliberazione dell'assemblea straordinaria di Poste Italiane S.p.A. del 14 aprile 2011 e annesso Regolamento del Patrimonio Bancoposta.

(4) È esclusa la possibilità di apporti di terzi al Patrimonio Bancoposta, in quanto non previsti dalla speciale disciplina del patrimonio destinato. Il patrimonio generale di Poste, rispondendo di obbligazioni diverse da quelle assunte nell'attività di bancoposta, non concorre a formare i fondi propri anche qualora la delibera costitutiva del patrimonio destinato sancisca la responsabilità sussidiaria del patrimonio generale di Poste per le obbligazioni del Patrimonio Bancoposta.

In considerazione del vincolo di legge a investire in titoli di Stato dell'area euro o assistiti da garanzia dello Stato italiano i fondi provenienti dalla raccolta da clientela privata effettuata in proprio, Bancoposta non include nei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

#### **4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni**

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità normative e operative dell'attività di bancoposta e della società Poste. È fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società partecipate dallo Stato, in quanto applicabili.

Le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, stabilite nella delibera costitutiva e nel regolamento del Patrimonio Bancoposta e nelle loro successive modificazioni, devono assicurare il pieno e sostanziale rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e gestionale di Bancoposta, l'equilibrata ripartizione di deleghe e poteri e la corretta dialettica all'interno degli organi aziendali e fra gli organi stessi, nonché la prevenzione e corretta gestione dei conflitti d'interesse, gli organi aziendali di Poste si attengono alle seguenti ulteriori linee applicative:

- le strutture dedicate all'attività di Bancoposta, distinte da quelle che svolgono le altre attività di Poste, fanno capo a un Responsabile della funzione Bancoposta che svolge un ruolo di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dagli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione di Poste e riferisce direttamente a questi ultimi;
- la nomina, la revoca e le decisioni concernenti la remunerazione del Responsabile della funzione Bancoposta sono riservate all'organo con funzione di supervisione strategica;
- la struttura del Bancoposta, attraverso il suo Responsabile, ha autonoma capacità di rappresentare le proprie esigenze e proposte direttamente all'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, specie in materie – quali gli investimenti e le strategie – che possono costituire oggetto di divergenti istanze delle diverse componenti aziendali.

I componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e controllo di Poste nonché il Responsabile della funzione Bancoposta, a tali fini assimilato alla figura del direttore generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per le banche tempo per tempo vigenti (5).

Si applicano a Bancoposta, altresì, le disposizioni per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

#### **5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste**

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità organizzative dell'intermediario.

---

(5) Attualmente contenuti nel Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Per le modalità di verifica dei requisiti si rinvia alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia richiamate nella Sezione III, par. 2, delle presenti disposizioni.



In aderenza al principio dell'autonomia delle strutture organizzative del Bancoposta, le funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità alle norme (“controlli di secondo livello”) e la funzione di revisione interna (“controlli di terzo livello”) del Bancoposta sono autonome e indipendenti rispetto alle corrispondenti funzioni di Poste, oltre che rispetto alle funzioni operative del Bancoposta. Le funzioni di controllo di secondo livello riferiscono, oltre che agli organi di vertice di Poste secondo quanto previsto dalle disposizioni per le banche, anche direttamente al Responsabile della funzione Bancoposta.

Per quanto riguarda l'affidamento di funzioni aziendali del Bancoposta a Poste, l'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva un regolamento generale che stabilisce almeno:

- il processo decisionale per affidare funzioni aziendali a Poste, prevedendo almeno che i disciplinari di servizio siano approvati dai responsabili del Bancoposta e delle funzioni di Poste fornitrici di servizi;
- gli obblighi del fornitore di servizi. In particolare, con riferimento alle funzioni operative importanti, il fornitore di servizi: dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate; informa il Responsabile della funzione Bancoposta di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza; garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività di bancoposta, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Bancoposta, i suoi soggetti incaricati della revisione legale dei conti e la Banca d'Italia hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività affidate. Il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente;
- il contenuto minimo dei disciplinari esecutivi, nei quali devono essere previsti almeno: i livelli di servizio attesi delle attività affidate; i livelli minimo e massimo dei prezzi, commissioni e ogni altra forma di compenso dovuta, da determinarsi nei disciplinari esecutivi sulla base di parametri oggettivi; meccanismi efficaci volti ad assicurare il rispetto dei livelli di servizio concordati, quale ad esempio l'applicazione di penali determinate secondo criteri predefiniti e applicate in modo automatico. Per tali aspetti, i singoli disciplinari esecutivi devono essere approvati dall'organo con funzione di gestione, ferma restando la competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica nei casi eccezionali di scostamento dal regolamento generale;
- i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;
- le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni affidate;
- i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo del Bancoposta la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni affidate.



Resta ferma la responsabilità del Bancoposta per le attività affidate a Poste. Attraverso il ricorso all'affidamento di funzioni, Bancoposta non può:

- esimere gli organi aziendali e il Responsabile della funzione Bancoposta da responsabilità per le funzioni affidate a Poste e per le attività che rientrano tra i compiti degli organi stessi;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto sopra previsto, al fine di assicurare l'effettività dei controlli, l'affidamento di attività di controllo presso le funzioni di controllo di Poste è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'organo con funzione di controllo valuta e documenta i costi, i benefici e i rischi della soluzione adottata per il Bancoposta; tale analisi deve essere aggiornata con periodicità almeno annuale;
- per le attività di controllo affidate a Poste, i responsabili delle corrispondenti funzioni di controllo interno del Bancoposta: i) svolgono compiti di controllo sulle singole attività affidate; ii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica, suscettibili di modificare i rischi del Bancoposta.

Bancoposta, qualora intenda affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di attività di controllo a Poste, ne dà comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nel presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, approva e invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle funzioni affidate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

## **6. Succursali e attività fuori sede**

In considerazione degli impatti sugli assetti organizzativi del Bancoposta, le decisioni concernenti l'apertura e le variazioni di succursali in Italia (par. 6.1.) e all'estero (par. 6.2), l'attività fuori sede (par. 6.3) e la prestazione di servizi all'estero (par. 7) sono adottate dai competenti organi aziendali su proposta del Responsabile della funzione Bancoposta.

### *6.1. Succursali in Italia*

In conformità delle disposizioni previste per le banche, Poste approva il piano delle aperture e variazioni delle succursali attraverso cui è svolta l'attività di Bancoposta. Il piano è predisposto in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su un orizzonte temporale di norma non superiore a due anni, ed è comunicato alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data della prima apertura o variazione. Nel medesimo termine devono essere comunicate eventuali variazioni e integrazioni sostanziali in corso di esecuzione del piano.

L'apertura e le variazioni di singole succursali fuori del piano, nei casi eccezionali in cui queste si verificano, sono comunicate alla Banca d'Italia utilizzando il mod. 3 SIOTEC nei modi e termini previsti dalla disciplina di vigilanza per le banche (cfr. Sezione III delle presenti disposizioni).

A seguito delle comunicazioni ricevute, la Banca d'Italia può avviare entro 60 giorni un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'apertura di succursali oppure richiedere modifiche del piano per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

### *6.2. Succursali all'estero*

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può insediare succursali in Stati comunitari ed extracomunitari esclusivamente per l'esercizio delle attività indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), ossia:

- raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del TUB e attività connesse e strumentali;
- raccolta del risparmio postale;
- prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri 4) e 5), del TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. *h-ter*) del TUB;
- servizio di intermediazione in cambi;
- servizi e attività di investimento e accessori di cui all'articolo 12 del D.P.R. bancoposta.

Resta fermo che l'apertura di succursali in uno Stato comunitario o extracomunitario è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità del Paese ospitante. L'intenzione di aprire una succursale in uno Stato comunitario o extracomunitario è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività del primo stabilimento nello Stato estero. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5 e da un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che l'insediamento non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto dell'insediamento per motivi attinenti

all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dall'insediamento possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, l'apertura della succursale si intende autorizzata.

### 6.3. Attività fuori sede

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere fuori dalle proprie sedi e succursali le attività di bancoposta relative a prodotti bancari e servizi bancari e finanziari (diversi da quelli a cui si applica la disciplina dell'offerta fuori sede prevista dagli artt. 30 e ss. del TUF). Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- a. raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del TUB e attività connesse e strumentali;
- b. raccolta del risparmio postale;
- c. prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-ter) TUB;
- d. promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati.

Per l'esercizio fuori sede delle attività sopra richiamate, Bancoposta si avvale di specifiche categorie di soggetti, nel rispetto della disciplina applicabile a ciascuna. Trovano applicazione le disposizioni dettate in materia per le banche, salvo quanto diversamente specificato nel presente paragrafo.

Per le attività fuori sede di bancoposta, Poste può avvalersi – oltre che dei soggetti esterni abilitati secondo la relativa disciplina – di proprio personale specializzato e adeguatamente formato, che non sia contemporaneamente adibito ad attività diverse da quelle di bancoposta (ivi incluse, quindi, le attività del servizio postale). Fa eccezione l'attività di incasso di bollettini postali, che può essere affidata a personale di Poste adibito al servizio postale (6).

In tutti i casi, per le attività di Bancoposta svolte a domicilio del cliente con personale proprio o terzi è precluso l'incasso di denaro contante e di titoli di credito non muniti della clausola di non trasferibilità. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di attività fuori sede delle banche, i contratti, redatti per iscritto, con cui è affidato a soggetti terzi lo svolgimento fuori sede delle attività di Bancoposta impongono espressamente ai soggetti incaricati il rispetto di questa norma e attribuiscono alle funzioni di controllo di Bancoposta adeguati poteri di verifica del suo rispetto.

Bancoposta presidia i rischi derivanti dall'esercizio fuori sede dell'attività, tenendo conto delle caratteristiche dei canali utilizzati. In tutti i casi, mantiene la capacità di controllo del processo distributivo e assicura il rispetto della presente disciplina anche con riguardo all'attività svolta fuori sede dai soggetti terzi incaricati.

---

(6) Fatta salva la ricezione di pagamenti in contrassegno ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 156/73.

Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e, in particolare, la Sezione II, par. 4, e la Sezione XI, nonché la disposizione dell'art. 128-*decies*, comma 2, TUB in materia di responsabilità dell'intermediario mandante per il rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

## **7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero**

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere all'estero (Stati comunitari ed extracomunitari), senza stabilimento di succursali, le medesime attività esercitabili mediante insediamento di succursali (cfr. *supra*). Resta fermo che la prestazione dei servizi all'estero è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità dello Stato ospitante.

L'intenzione di prestare servizi all'estero è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6 e di un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che la prestazione dei servizi non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a vietare la prestazione di servizi senza stabilimento all'estero per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dalla prestazione di servizi possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude entro 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, la prestazione dei servizi si intende autorizzata.

## **8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta**

Le decisioni circa i beni e rapporti da destinare all'attività di bancoposta e le relative regole di *governance* assumono speciale rilievo per la stabilità e la sana e prudente gestione. Tenuto conto del particolare assetto giuridico del Patrimonio Bancoposta, tali decisioni sono equiparabili alle deliberazioni di variazione del capitale e di modifica dello statuto di un intermediario dotato di autonoma veste societaria.

Devono pertanto essere comunicate alla Banca d'Italia, oltre alle proposte di modifiche statutarie di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta soggette ad accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB (cfr. Sezione III, par. 2.1), anche le proposte di modifica della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta che abbiano a oggetto:

- le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato;
- l'apporto di mezzi patrimoniali nel Patrimonio Bancoposta effettuati da Poste;

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione II – Disposizioni di vigilanza per il Bancoposta

---

- le operazioni di cessione o trasferimento al Patrimonio Bancoposta di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici, di valore superiore al 10% dei fondi propri di Bancoposta;
- le operazioni di cessione o trasferimento di beni e rapporti giuridici del patrimonio bancoposta a Poste o a società del gruppo, e comunque le operazioni comportanti il venir meno del vincolo di destinazione su detti beni e rapporti, se di valore superiore al 10% dei fondi propri di bancoposta; non devono essere comunicate le operazioni su titoli effettuate nei mercati regolamentati.

La comunicazione è effettuata non oltre 10 giorni dalla deliberazione dell'organo competente per la proposta e almeno 90 giorni prima della riunione dell'organo competente per l'approvazione. Entro 90 giorni dalla ricezione, la Banca d'Italia autorizza le modifiche e le operazioni non contrastanti con la sana e prudente gestione del Bancoposta. Ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att. del codice civile, la delibera non può essere iscritta nel registro delle imprese in mancanza del provvedimento della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta, in particolare per quanto attiene alle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, qualora ne rilevi, nella concreta applicazione, la non conformità alla disciplina di vigilanza o al principio della sana e prudente gestione.

*SEZIONE III*

**ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.R. bancoposta, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le altre disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta, diverse dalle disposizioni specifiche dettate nella Sezione II.

Resta ferma l'applicazione, nei confronti di Poste, di ogni altra norma dell'ordinamento bancario e finanziario – ivi compresi il TUB, il TUF, il d.lgs. n. 142/2005 e relative disposizioni di attuazione – che venga in rilievo in relazione ad altre attività e operazioni consentite dall'ordinamento (1).

**2. Disposizioni applicabili**

In relazione alle disposizioni del TUB applicabili e tenuto conto delle specificità operative e normative del Bancoposta, si applicano le disposizioni di vigilanza previste per le banche come di seguito indicato (2):

*2.1. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (Istruzioni di Vigilanza per le banche)*

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
<b>I – 4</b>	<b>Abusivismo</b> Si applica esclusivamente la Sezione III. Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate in detta Sezione.
<b>II – 1</b>	<b>Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo</b> Si applica, altresì, la Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

---

(1) In proposito si richiama l'art. 2, comma 5, del D.P.R. 144/2001, nella parte in cui dispone che nell'ambito dell'attività di bancoposta Poste è equiparata alle banche italiane ai fini dell'applicazione delle norme del TUB richiamate nel medesimo D.P.R. e della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(2) Resta ferma l'applicabilità di ogni altro provvedimento generale o particolare della Banca d'Italia, anche emanato congiuntamente con altre Autorità, di cui Poste sia destinatario.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione III – Altre disposizioni applicabili

<b>II – 2</b>	<b>Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo</b> Si applica, altresì, la comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.
<b>III – 1</b>	<b>Modificazione dello statuto e aumenti di capitale</b> Il Capitolo si applica alle modifiche dello statuto di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta. Per gli aspetti procedurali cfr. Provvedimento 21 marzo 2007 - Modificazioni statutarie. Si applica l'art. 223- <i>quater</i> disp. att. cod. civ. Per le modifiche della delibera costitutiva del Patrimonio bancoposta, cfr. Sezione II, par. 8, delle presenti disposizioni.
<b>III – 2</b>	<b>Succursali di banche e società finanziarie</b> Cfr. Sezione II, par. 6, delle presenti disposizioni. Cfr. anche le seguenti comunicazioni: Attività bancaria fuori sede, <i>Bollettino di Vigilanza, dicembre 2005</i> ; Disposizioni di vigilanza. Modificazioni statutarie – apertura di succursali da parte delle banche, <i>Bollettino di Vigilanza, marzo 2007</i> .
<b>III – 4</b>	<b>Fusioni e scissioni</b> Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni di fusione e scissione di Poste suscettibili di effetti sulle attività e l'operatività di Bancoposta.
<b>III – 5</b>	<b>Cessione di rapporti giuridici a banche</b> Cfr. Sezione II, par. 8, delle presenti disposizioni.
<b>IV – 10</b>	<b>Investimenti in immobili</b> Non si applica il par. 3 "Immobili per recupero crediti" della Sezione II.
<b>IV – 11</b>	<b>Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale</b> Si applicano le disposizioni della Sezione V (Emissione e gestione di assegni bancari) all'assegno postale ordinario e, in quanto compatibili, all'assegno postale vidimato. Cfr. <i>infra</i> par. 2.3. Altre disposizioni di vigilanza.
<b>V – 3</b>	<b>Raccolta in titoli delle banche</b> Cfr. anche: Provvedimento 26 aprile 2006 - Raccolta in titoli delle banche (Bollettino di Vigilanza n. 4 di Aprile 2006, pag. 23 ss).
<b>VI – 1</b>	<b>Vigilanza informativa sulle banche</b>
<b>VI – 2</b>	<b>Vigilanza informativa su base consolidata</b>
<b>VI – 3</b>	<b>Archivio elettronico degli organi sociali</b>
<b>VI – 4</b>	<b>Vigilanza ispettiva</b>
<b>VIII – 2</b>	<b>Provvedimenti straordinari</b>
<b>X – 2</b>	<b>Proroga dei termini legali o convenzionali</b> Cfr. comunicazione della Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza n. 12/2003

2.2. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti (Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche)

Titolo - Capitolo	Argomento e note
<b>V – 2</b>	<b>Governo e gestione del rischio di liquidità</b>
<b>V – 5</b>	<b>Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati</b> Si applicano le Sezioni I, III, IV e V alle operazioni poste in essere da

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione III – Altre disposizioni applicabili

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
	bancoposta con soggetti collegati a Poste. Non si applica la Sezione II. Ai fini delle disposizioni della Sezione IV, Bancoposta identifica il “personale più rilevante” secondo i criteri stabiliti dalle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” di dicembre 2011.
<b>V- 7</b>	<b>Il sistema dei controlli interni</b> Cfr. Sezione II, par. 5
<b>V – 8</b>	<b>Sistema informativo</b>
<b>V – 9</b>	<b>Continuità operativa</b>

### 2.3. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche)

<b>Parte – Titolo – Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
<b>Disposizioni introduttive</b>	
<b>Autorizzazione all’utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi</b>	
<b>Parte Prima – Recepimento in Italia della CRDIV</b>	
<b>I – 5</b>	<b>Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari</b> Cfr. Sezione II, par. 6.2, delle presenti disposizioni.
<b>I – 6</b>	<b>Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane</b> Cfr. Sezione II, par. 7, delle presenti disposizioni.
<b>II – 1</b>	<b>Riserve di capitale</b> Si applicano le Sezioni I (Disposizioni di carattere generale), II (Riserva di conservazione del capitale) e V (Misure di conservazione del capitale).
<b>III – 1</b>	<b>Processo di controllo prudenziale</b> <b>Governo societario.</b>
<b>IV – 1</b>	Il Capitolo si applica con le precisazioni indicate nella Sezione II, par. 4, delle presenti disposizioni.
<b>Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR</b>	
<b>1</b>	<b>Fondi propri</b> Cfr. Sezione II, par. 3, delle presenti disposizioni.
<b>2</b>	<b>Requisiti patrimoniali</b>
<b>3</b>	<b>Rischio di credito – metodo standardizzato</b>
<b>5</b>	<b>Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)</b>
<b>7</b>	<b>Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito</b>
<b>8</b>	<b>Rischio operativo</b>
<b>9</b>	<b>Rischio di mercato e rischio di regolamento</b>
<b>10</b>	<b>Grandi esposizioni</b> Bancoposta segnala i grandi rischi, come definiti nel Capitolo qui richiamato e con le modalità previste dalla normativa segnaletica prudenziale. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti delle grandi esposizioni.
<b>13</b>	<b>Informativa al pubblico</b>
<b>14</b>	<b>Disposizioni transitorie in materia di fondi propri</b>



## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione III – Altre disposizioni applicabili

---

<b>Parte – Titolo – Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
<b>Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale</b>	
<b>Capitolo 1</b>	<b>Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari</b>

### *2.4. Altre disposizioni di vigilanza*

- Organizzazione e controlli interni: si richiama, oltre alle disposizioni della Circ. n. 263 sopra richiamate, il Provvedimento 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (marzo 2011 e successivi aggiornamenti) . Bancoposta pubblica informazioni sui sistemi e sulle prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito della "Informativa al pubblico" di cui al Titolo IV della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.
- Trasparenza: si richiamano le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti";
- Sanzioni: Provvedimento 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262); Provvedimento 18 dicembre 2012 – Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.